

Causa C-209/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 maggio 2020

Giudice del rinvio:

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)

Data della decisione di rinvio:

22 maggio 2020

Ricorrente:

Renesola UK Ltd

Resistenti:

The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

DINANZI ALL'UPPER TRIBUNAL (TRIBUNALE SUPERIORE, REGNO UNITO) *(omissis)*

(TAX AND CHANCERY CHAMBER) (SEZIONE TRIBUTARIA E DEL PUBBLICO REGISTRO E DELLA CANCELLERIA)

NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO D'IMPUGNAZIONE DI UNA PRONUNCIA DEL FIRST TIER-TRIBUNAL (TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, REGNO UNITO)

TAX CHAMBER (SEZIONE TRIBUTARIA)

(omissis)

TRA:

RENESOLA UK LTD («Renesola»)

Ricorrente

**THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY'S REVENUE &
CUSTOMS («HMRC»)**

Resistenti

ORDINANZA

SU ricorso della ricorrente contro la decisione del First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria)] del 5 novembre 2018
[OR:1]

(omissis)

CONSIDERATO ALTRESÍ che, per consentire a questo Collegio di pronunciarsi nella presente causa, è necessario risolvere due questioni relative alla validità e all'interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea (UE) e che è opportuno chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale al riguardo

SI DISPONE quanto segue:

1. Le questioni formulate nell'allegato relative alla validità del regolamento di esecuzione n. 1357/2013/UE della Commissione e all'interpretazione dell'articolo 24 del regolamento n. 2913/92/CEE del Consiglio sono sottoposte alla Corte di giustizia dell'UE affinché si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito e dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il presente procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia sulla questione o sino a nuova ordinanza.
3. La presente ordinanza è trasmessa immediatamente alla Corte di giustizia.
[OR:2]

ALLEGATO ALL'ORDINANZA DELL'UPPER TRIBUNAL (TAX AND
CHANCERY CHAMBER) (TRIBUNALE SUPERIORE, SEZIONE
TRIBUNARIA E DEL PUBBLICO REGISTRO E DELLA CANCELLERIA)

DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

A. Giudice del rinvio e parti nel procedimento principale *(omissis)*

1. Il giudice del rinvio è l'Upper Tribunal, Tax and Chancery Chamber (Tribunale superiore, sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria; in prosieguo: l'«Upper Tribunal») [omissis: indirizzo e-mail del giudice del rinvio]

2. Il presente rinvio pregiudiziale è effettuato ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito [GU 2019 C 384I, pag. 1]. Si osserva che tale disposizione, così come quella di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di detto accordo, che prescrive che le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia siano vincolanti nella loro totalità per il Regno Unito e nello stesso, sono state attuate nel diritto del Regno Unito (articoli 1A e 7A dell'European Union (Withdrawal) Act 2018) [come modificati dall'European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020] e, pertanto, hanno effetto diretto in detto paese in forza del diritto del Regno Unito.
3. Le parti del procedimento (*omissis*) sono la ricorrente, la Renesola UK Ltd (in prosieguo: la «Renesola»), e i resistenti, Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (autorità tributaria e doganale del Regno Unito; in prosieguo: l'«HMRC»). (*omissis*) [*omissis*: dettagli dei rappresentanti legali].

B. Oggetto della controversia e fatti pertinenti

4. I «moduli» solari sono assemblati a partire da «celle» solari e queste ultime sono unità singole in grado di generare autonomamente elettricità dalla luce del sole. Da ultimo, i moduli solari sono incorporati in impianti solari fotovoltaici (in prosieguo: gli «impianti fotovoltaici») che possono essere collegati e utilizzati negli impianti elettrici domestici. [OR:3]
5. L'impugnazione dinanzi all'Upper Tribunal (Tribunale superiore) riguardava le norme potenzialmente applicabili alla determinazione del luogo di origine dei moduli solari ai fini dei dazi doganali. Era pacifico che la norma generale applicabile all'origine delle merci era rinvenibile, alla data rilevante, nell'articolo 24 (in prosieguo: l'«articolo 24») del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (in prosieguo: il «codice doganale»), che stabilisce quanto segue:

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
6. Alla data rilevante, la Commissione aveva il potere, ai sensi dell'articolo 247 del codice doganale, di regolamentare l'origine delle merci. Nel regolamento di esecuzione n. 1357/2013 della Commissione (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), la Commissione ha inteso esercitare tale potere in relazione ai moduli solari specificando che il luogo di origine degli stessi deve essere determinato con riferimento al luogo di origine delle celle solari che li compongono.
7. La Renesola importa nel Regno Unito moduli solari provenienti dall'India. I moduli solari sono assemblati in India, ma contengono (almeno nel caso dei

moduli di cui trattasi) celle solari prodotte nella Repubblica Popolare Cinese (in prosieguo: la «Cina»). In applicazione del regolamento impugnato, l'HMRC ha stabilito¹ che i moduli solari erano originari della Cina e ha calcolato di conseguenza il dazio antidumping e il dazio compensativo (dazi dovuti, all'epoca, sui moduli solari provenienti dalla Cina o di origine cinese)². La Renesola, tuttavia, ha ritenuto che, in applicazione dell'articolo 24, i moduli solari avrebbero dovuto essere considerati originari dell'India, per cui i suddetti dazi non erano esigibili (avendo i moduli acquisito l'origine indiana e non essendo provenienti dalla Cina). [OR:4]

8. Di conseguenza, la Renesola ha presentato ricorso dinanzi al First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado, in prosieguo: il «FTT») avverso la decisione dell'HMRC, sostenendo in primo luogo dinanzi a detto giudice che il regolamento impugnato produceva un risultato che era, quanto meno in ipotesi, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 24 e che il FTT avrebbe dovuto adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia affinché questa stabilisse se il regolamento impugnato fosse valido ai sensi del diritto dell'Unione. Il FTT ha respinto il ricorso della Renesola [con decisione del 5 novembre 2018, <http://www.bailii.org/uk/cases/UKFTT/TC/2018/TC06795.html>] e ha ritenuto al contempo di non adire la Corte di Giustizia.
9. Dinanzi al FTT, la Renesola ha addotto prove relative al processo di fabbricazione dei moduli solari e ad altre questioni pertinenti sotto forma di prove documentali e di una dichiarazione testimoniale del signor Xu Zhongyu³. [omissis]
10. Il FTT ha concluso che, in base alle prove a sua disposizione, la fabbricazione di moduli a partire da celle non poteva essere considerata un processo che conferisse l'origine ai sensi dell'articolo 24. Detto giudice non ha ritenuto di sottoporre alla Corte di giustizia in via pregiudiziale la questione della validità del regolamento impugnato.
11. Tuttavia, nella sua decisione [del 4 marzo 2020, <http://www.bailii.org/uk/cases/UKUT/TCC/2020/60.html>], l'Upper Tribunal

¹ Decisione dell'HMRC del 28 dicembre 2016, confermata in occasione del successivo riesame. La decisione figura nel fascicolo inviato alla Corte di giustizia.

² V. regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013 L 325, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013 L 325, pag. 66).

³ Tale prova documentale è stata allegata a una lettera inviata all'HMRC dai legali della Renesola, datata 19 maggio 2017. La testimonianza del signor Xu è stata resa il 23 maggio 2018. Sia la lettera che la deposizione testimoniale, con i relativi allegati, figurano nel fascicolo inviato alla Corte di giustizia.

(Tribunale superiore) ha ritenuto che il FTT avesse trascurato o travisato aspetti importanti e incontestabili delle prove in suo possesso. Segnatamente, con riferimento alla conclusione del FTT secondo cui la produzione di moduli a partire da celle non rappresentava altro che un cambio di aspetto, l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha ritenuto che il FTT non avesse tenuto conto delle prove inconfutabili ad esso presentate, in base alle quali: -

- a) se una singola cella viene lasciata esposta all'aria senza alcuna protezione, si può facilmente ossidare o corrodere, oppure può essere facilmente distrutta da agenti esterni quali vento, grandine o neve: pertanto, è necessario incapsulare le celle all'interno dei moduli in modo da ridurne la degradazione e, se così incapsulata, una cella può funzionare per oltre 25 anni ⁴;
 - b) è solo dopo la laminazione che i moduli acquisiscono le loro proprietà di base come la resistenza alle radiazioni ultraviolette, al carico meccanico, all'ossidazione e alla corrosione ⁵; e [OR:5]
 - c) dato che le celle solari sono fragili ma devono essere utilizzate in impianti fotovoltaici esposti alle intemperie, la Renesola adotta un processo di fabbricazione tecnicamente complesso che prevede, ad esempio, la laminazione delle celle sottovuoto, allo scopo di proteggerle ⁶.
12. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha poi concluso ⁷ che l'insieme dei fatti dimostrava che, nonostante le celle generino corrente elettrica dalla luce del sole (circa 0,62v), le «qualità specifiche» del modulo solare sono determinate solo quando le celle solari vengono assemblate nei moduli e sottoposte a un processo tecnicamente complesso di laminazione, incapsulamento e impermeabilizzazione agli agenti atmosferici, che conferisce durata e rende concretamente possibile generare elettricità in forma utilizzabile. In particolare, ha tenuto conto di quanto segue.
- a) Sebbene le celle solari possano continuare a generare una corrente elettrica dalla luce del sole senza essere state sottoposte a tale processo, l'utilizzo delle stesse all'aperto, da sole, non sarebbe praticabile, vista la loro fragilità. Assemblando invece le celle solari nei moduli solari e sottoponendole all'impegnativo processo di laminazione, incapsulamento e impermeabilizzazione, queste possono produrre continuamente elettricità fino a 25 anni;

⁴ Decisione dell'Upper Tribunal, punto 28.

⁵ Decisione dell'Upper Tribunal, punto 30.

⁶ Decisione dell'Upper Tribunal, punto 32.

⁷ Decisione dell'Upper Tribunal, punto 44.

- b) il processo di laminazione, incapsulamento e impermeabilizzazione delle celle è tecnicamente complesso⁸. Esso comporta la saldatura con macchine ad alta precisione in condizioni di elevata uniformità di temperatura della saldatura. La laminazione delle celle viene effettuata sottovuoto. Da ciò, l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha dedotto che non sarebbe possibile per un consumatore comune un utilizzo di celle solari non assemblate in un impianto fotovoltaico (necessariamente situato all'aperto) per generare in modo sostenibile energia elettrica dalla luce del sole. Le celle solari sono semplicemente troppo fragili per questo scopo e un consumatore comune, senza accesso alle sofisticate tecniche di produzione utilizzate per assemblare le celle solari nei moduli solari, non sarebbe in grado di sviluppare un metodo soddisfacente per proteggere le celle solari utilizzate direttamente in un impianto fotovoltaico. Ciò indica, secondo l'Upper Tribunal (Tribunale superiore), che esiste una differenza qualitativa (segnatamente la durata) tra i moduli solari e le celle solari che li compongono. **[OR:6]**
- c) Una singola cella solare può generare relativamente poca elettricità (solo 0,62v), il che chiaramente non è adatto alla produzione di elettricità per uso domestico. Un modulo solare di per sé non genera energia elettrica, in quanto l'energia elettrica prodotta da un modulo solare è generata interamente dalle celle solari che lo compongono. Ciò nonostante, resta il fatto che l'energia generata da un modulo solare (intorno a 40v) è adatta alla produzione di elettricità per uso domestico. In parte, ciò è ovviamente dovuto al fatto che un modulo solare contiene un numero elevato di celle solari. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha tuttavia osservato che il FTT aveva ammesso che un modulo solare produce circa il 3% di elettricità in più rispetto allo stesso numero di celle collegate in serie: l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) non ha però accolto la tesi del FTT secondo cui il 3% sarebbe un incremento talmente esiguo da essere trascurabile. Piuttosto, in sede di impugnazione, ciò ha rappresentato un ulteriore motivo per ritenere il modulo solare qualcosa di più della somma delle sue parti.
- d) L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha riconosciuto che né le celle solari né gli stessi moduli solari producono elettricità in una forma che possa essere utilizzata negli impianti elettrici domestici. Le celle solari producono una corrente continua, mentre gli impianti elettrici domestici utilizzano corrente alternata. Per convertire la corrente continua in corrente alternata è necessario un «inverter» e tale componente fa parte di un impianto fotovoltaico (e non già di un

⁸ Il processo è stato descritto dal sig. Xu in sede di istruzione probatoria, in particolare ai paragrafi 5, 21 e 22 della sua deposizione e all'allegato 1 della medesima, e riassunto dal FTT ai punti 17 e 19 della sua decisione.

modulo solare). Tuttavia, l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) non ha ritenuto che tale considerazione attenuasse la forza della tesi secondo cui la «qualità specifica» di un modulo solare risiede nella produzione di elettricità dalla luce del sole attraverso una struttura che offre alle celle solari una protezione solida e indispensabile dalle intemperie; esso ha altresì ritenuto che la forza di tale conclusione non risultasse sminuita dal fatto che un modulo solare deve essere collegato a un inverter perché l'elettricità generata possa essere utilizzata negli impianti elettrici domestici.

- e) L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha osservato che il FTT aveva concluso che le celle solari possono essere utilizzate in prodotti che non comportano la produzione di elettricità da essere utilizzata in impianti elettrici, quali i solarimetri e gli interruttori crepuscolari. Esso è dell'avviso che il fatto che dette celle possano essere utilizzate in altro modo sconfesserebbe la conclusione secondo cui un modulo solare acquisirebbe le sue «qualità specifiche» al momento della fabbricazione delle celle solari che lo compongono. [OR:7]
13. Sulla base di tali considerazioni, l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha concluso che la fabbricazione di moduli solari non implica un semplice cambio di aspetto: i moduli solari hanno proprietà e una composizione che le singole celle solari non posseggono⁹. Detto giudice ha ritenuto che il primo criterio tecnico che la Corte di giustizia ha individuato nella sentenza del 13 dicembre 1989 nella causa C-26/88, Brother International GmbH¹⁰, sia decisivo e porti alla conclusione che il processo di fabbricazione dei moduli solari conferisce l'origine. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) è giunto alla chiara conclusione, ancorché preliminare e provvisoria, che l'applicazione diretta dell'articolo 24 del codice doganale comporta che la fase di assemblaggio dei moduli conferisce l'origine al prodotto¹¹.
14. Ne è conseguito che – ove il regolamento impugnato non fosse valido - l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) statuirebbe che il paese di origine dei moduli in questione era l'India, e non la Cina, e i dazi in questione non sarebbero esigibili. Ove il regolamento impugnato fosse valido, tuttavia, il paese d'origine sarebbe la Cina (per cui i dazi in questione sarebbero esigibili).
15. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) non si è pronunciato sul «criterio sussidiario» del «valore aggiunto»¹²: vale a dire, se la produzione di moduli nel suo complesso abbia comportato un notevole aumento del valore mercantile,

⁹ Decisione dell'Upper Tribunal, punti 49-50.

¹⁰ UE:C:1989:637.

¹¹ Decisione dell'Upper Tribunal, punti 38 e 51, paragrafo 1.

¹² Decisione dell'Upper Tribunal, punto 51, paragrafo 4.

franco stabilimento, del prodotto finito rispetto al valore delle celle: v. punto 22 della sentenza Brother. Dinanzi al FTT sono state presentate prove inconfutabili¹³ circa i costi del processo di fabbricazione dei moduli rispetto a quello delle celle, nel senso che il costo delle celle rappresenta solo il 22 - 25% del prezzo finale del modulo, mentre i costi della fase di assemblaggio dei moduli si attestavano tra il 33 e il 49% del prezzo finale del modulo. Tuttavia, la conclusione provvisoria dell'Upper Tribunal (Tribunale superiore) è stata che il criterio dirimente fosse quello tecnico relativo alla fabbricazione dei moduli¹⁴. **[OR:8]**

16. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha rilevato che, anche con la sua chiara conclusione, ancorché provvisoria, secondo la quale l'applicazione diretta dell'articolo 24 del codice doganale implica che la fase di assemblaggio dei moduli conferisce l'origine, cosicché la questione dell'origine nella fattispecie si poneva in modo alquanto differente a seconda del fatto che fosse applicabile l'articolo 24 o il regolamento impugnato¹⁵, detta differenza di risultato tra l'applicazione diretta dell'articolo 24 e quella del regolamento impugnato potrebbe essere giustificata dal margine discrezionale di cui dispone la Commissione nel definire le nozioni astratte di cui all'articolo 24¹⁶.

C: Sintesi degli argomenti delle parti

17. La Renesola sostiene che, per le ragioni da esso dedotte, l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha correttamente dichiarato che, in applicazione dell'articolo 24 del codice doganale, il processo di fabbricazione dei moduli era tale da conferire l'origine. In particolare, nonostante la posizione dell'HMRC di cui al successivo paragrafo 25, la Renesola sottolinea che l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) è giunto a chiare conclusioni, sulla base delle prove addotte dinanzi ad esso, che «l'incremento della “durata” conferito dal processo di fabbricazione dei moduli è più sostanziale di quello individuato nella sentenza Zentrag¹⁷ nonché qualitativamente diverso, in quanto permette alle celle di svolgere la loro funzione desiderata: la produzione di elettricità a partire dalla luce del sole in un ambiente esterno in modo consistente e duraturo» e che «la fabbricazione di moduli solari non comporta un semplice cambio di aspetto: i moduli solari hanno composizione e proprietà specifiche che le singole celle solari non possedevano»¹⁸. Tali conclusioni si basano sulle prove dettagliate (e sostanzialmente non confutate)

¹³ Si vedano le cifre relative al costo/valore aggiunto riportate a pagina 9 della ITRPV 2014 [International Technology Roadmap for Photovoltaic], allegata alla lettera (*omissis*) [dei legali della Renesola] all'HMRC del 19 maggio 2017.

¹⁴ Decisione dell'Upper Tribunal, punto 50.

¹⁵ Decisione dell'Upper Tribunal, punto 51, paragrafo 1.

¹⁶ Decisione dell'Upper Tribunal, punto 51, paragrafo 2.

¹⁷ Causa 93/83, EU:C:1984:78.

¹⁸ Decisione dell'Upper Tribunal, punti 48 e 49.

prodotte dalla Renesola e riassunte, in particolare, al punto 40, paragrafi 1 e 2, della decisione dell'Upper Tribunal. La risposta alla seconda questione pregiudiziale (se la fase di assemblaggio dei moduli, in assenza del regolamento impugnato, conferisca o meno l'origine) è quindi [secondo la Renesola] «sì».

18. Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale (validità del regolamento impugnato), sulla base dei fatti accertati dall'Upper Tribunal (Tribunale superiore), la Commissione non ha la facoltà di disporre una diversa norma sull'origine: il potere della Commissione di precisare «*le nozioni astratte [dell'articolo 24] in considerazione di trasformazioni o di lavorazioni specifiche*»¹⁹ non si estende alla fissazione di una norma sull'origine, che sia contrastante con l'articolo 24²⁰. **[OR:9]**
19. Detto potere si applica altresì quando un tale intervento è «*giustificato sia dalle esigenze della certezza del diritto sia dalla difficoltà di definire svariate situazioni economiche*»²¹. Ma dinanzi al FTT sono state presentate prove inconfutabili del fatto che non vi era alcuna variazione nella fabbricazione dei moduli solari che potesse equivalere a «*svariate situazioni economiche*», e l'HMRC non ha cercato di suggerire il contrario.
20. Inoltre, il considerando 5 del regolamento impugnato afferma che la fabbricazione del modulo rappresenta «*una fase principale*». Non vi è tuttavia dubbio circa il fatto che la fase di fabbricazione dei moduli sia l'«*ultima*» fase. Non si comprende come la Commissione possa (da un lato) ammettere che la fase del modulo sia una fase «*principale*» e contemporaneamente negare (nel considerando 7) che si tratti di una fase «*sostanziale*». Il carattere manifestamente contraddittorio e insoddisfacente del ragionamento della Commissione — che da solo è sufficiente a portare all'annullamento del regolamento impugnato — è ancora più evidente se si considera il testo tedesco del regolamento impugnato, in cui la Commissione afferma contemporaneamente, nel considerando 5, che la fase dei moduli è una delle fasi *wesentlich*, mentre nel considerando 7 nega che detta fase sia *wesentlich*.
21. Per le ragioni riassunte qui di seguito, l'HMRC sostiene che la Commissione ha agito nell'ambito delle sue competenze. Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, l'HMRC sostiene che l'assemblaggio di moduli a partire da celle non conferisce l'origine, in quanto detto processo non è una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24²².

¹⁹ Sentenza Cousin e a., 162/82, UE:C:1983:93, punto 17

²⁰ Sentenza Söhl & Söhlke, C-48/98, EU:C:1999:548, punto 36

²¹ Sentenza Cousin e a., 162/82, UE:C:1983:93, punto 17

²² L'HMRC si è inoltre espressamente riservato il diritto di sostenere a tempo debito e se del caso che l'operazione di assemblaggio dei moduli in India non è economicamente necessaria ai sensi dell'articolo 24 del codice doganale, tesi in relazione alla quale il FTT e l'Upper Tribunal (Tribunale superiore) non hanno formulato alcuna constatazione di fatto in questa fase.

22. Considerata la natura del processo di assemblaggio dei moduli, è applicabile il criterio di cui al punto 19 della sentenza Brother, secondo il quale l'assemblaggio dei moduli conferirà l'origine solo se rappresenta lo stadio produttivo determinante durante il quale si concretizza la destinazione di componenti utilizzati e nel corso del quale sono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche. Ciò è conforme ai considerando 6 e 7 del regolamento impugnato²³. L'HMRC sostiene inoltre, se del caso, che le modifiche introdotte nella fase di assemblaggio dei moduli riguardano soltanto l'aspetto. **[OR:10]**
23. Per quanto riguarda l'applicazione del criterio di cui alla sentenza Brother, l'uso a cui sono destinati i componenti di un modulo è la produzione di elettricità a partire dalla luce del sole in quanto parte integrante di un impianto fotovoltaico. Le proprietà qualitative specifiche dei moduli consistono nella loro capacità (derivata dalle celle che li compongono) di convertire la luce solare in energia elettrica. Tale destinazione d'uso diventa definitiva, e dette qualità sono già presenti, nelle celle prefabbricate²⁴. Si tratta di celle in grado di produrre elettricità dalla luce del sole, e sono in grado di farlo prima del loro assemblaggio in moduli²⁵. Il criterio sussidiario del valore aggiunto non è applicabile poiché l'origine è determinata da questi criteri di ordine tecnico²⁶.
24. Per quanto riguarda la questione centrale della produzione, la Renesola non ha contestato dinanzi all'Upper Tribunal (Tribunale superiore) che gli unici componenti di un modulo capaci di produrre elettricità dalla luce del sole sono le sue celle. Le celle hanno questa qualità prima di essere assemblate nei moduli. L'HMRC sostiene che l'unica differenza sostanziale tra la produzione di una singola cella e quella di un modulo deriva dal fatto che un modulo consta di un insieme di celle. Il riferito incremento di efficienza della produzione del 3% [che la Renesola ha segnalato all'Upper Tribunal (Tribunale superiore) non essere stato raggiunto dagli sviluppi della tecnologia solare fino a dopo l'entrata in vigore del regolamento impugnato] non rappresenta un cambiamento sostanziale.
25. L'HMRC dissente sul fatto che la Renesola abbia dimostrato che la durata è una «qualità specifica» dei moduli o un elemento necessario prima che l'uso dei

²³ Dalla versione in lingua inglese del regolamento impugnato si evince che il considerando 5 si riferisce semplicemente alle fasi «principali» e non si intende affermare che il criterio giuridico dell'ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 sia soddisfatto nella fase di assemblaggio dei moduli.

²⁴ Pur ammettendo che ciò avveniva in un contesto giuridico diverso, l'HMRC si basa, a questo proposito, sul ragionamento del Tribunale nella causa T-158/14 JingAo Solar e a./Consiglio dell'Unione europea, EU:T:2017:126, punti 76, 91, 92, 94, 98, 102 e 114.

²⁵ L'HMRC sostiene inoltre al riguardo che il fatto che una cella possa essere utilizzata in un altro prodotto il cui fine non sia la produzione di elettricità, come un solarimetro, un interruttore crepuscolare o un dispositivo di controllo automatico, non sia affatto rilevante. È il ruolo che le celle svolgono nei moduli che deve essere valutato.

²⁶ Sentenza del 13 dicembre 1989, Brother, C-26/88, punti 20 e 23.

moduli diventi «definito». Tali qualità e l'uso consistono nella produzione di energia elettrica dalla luce del sole dopo l'incorporazione in un impianto fotovoltaico. L'HMRC dissente sul fatto che siano state fornite spiegazioni o prove adeguate in merito al funzionamento degli impianti fotovoltaici, all'uso dei moduli in essi contenuti o alla natura e alla prospettiva degli «utilizzatori» che incorporano i moduli negli impianti fotovoltaici, per dimostrare che il criterio di cui alla sentenza *Brother* è soddisfatto al raggiungimento della fase di assemblaggio dei moduli in ragione della durata.

26. Inoltre, la Corte di giustizia ha stabilito che la Commissione dispone di un margine discrezionale²⁷. L'HMRC sostiene che il regolamento impugnato rientra in tale margine, garantendo la certezza del diritto e affrontando eventuali problemi di molteplici circostanze economiche derivanti nel tempo dagli sviluppi tecnologici [come le conclusioni dell'Upper Tribunal (Tribunale superiore) in merito al successivo incremento di efficienza del 3% di cui ai precedenti punti 12(c) e 24]. [OR:11]

D: Questioni pregiudiziali

27. L'Upper Tribunal (Tribunale superiore) sottopone quindi alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'accordo di recesso e dell'articolo 267 TFUE:

1. Se il regolamento di esecuzione della Commissione n. 1357/2013/UE, nella misura in cui si prefigge di determinare il paese di origine dei moduli solari fabbricati con materiali provenienti da diversi paesi attribuendo l'origine al paese in cui le celle solari sono state fabbricate, sia in contrasto con il requisito di cui all'articolo 24 del regolamento n. 2913/92/CEE del Consiglio (il codice doganale comunitario), vale a dire che una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, e sia quindi invalido.

2. In caso di invalidità del regolamento n. 1357/2013, se l'articolo 24 del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che l'assemblaggio di moduli solari a partire da celle solari e altre parti costituisca una trasformazione o lavorazione sostanziale.

22 maggio 2020

(*omissis*)

²⁷ Sentenza *Cousin e a.*, 162/82, UE:C:1983:93, punto 17.

Elenco dei documenti allegati alla domanda di pronuncia pregiudiziale: -

1. Decisione dell'Upper Tribunal (Tribunale superiore) del 4 marzo 2020
2. Decisione del FTT
3. Decisione dell'HMRC del 28 dicembre 2016
4. Lettera all'HMRC dei legali della Renesola del 19 maggio 2017 e allegati
5. Dichiarazione testimoniale del sig. Xu Zhongyu del 23 maggio 2018, compreso l'allegato 1

[OR:12]

DOCUMENTO DI LAVORO